



RICORSO (RG 1553/2011) AL TAR LOMBARDIA DI SOLIDARNOSC MILANO NORD SOC. COOP. IN TRASPOSIZIONE DEL PROPRIO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 173 DEL 4 MAGGIO 2010 E MOTIVI AGGIUNTI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

VERBALE

Il 21 giugno 2011 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	NO
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	NO
5	Chittò Monica	Assessore	NO
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Ricorso (RG 1553/2011) al TAR Lombardia di SOLIDARNOSC MILANO NORD Soc. Coop. in trasposizione del proprio Ricorso Straordinario al Capo dello Stato promosso per ottenere l'annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 4 maggio 2010 e Motivi aggiunti. Costituzione in giudizio.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 10 maggio 2011;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio (R. G. n. 1553/2011) promosso avanti al TAR Lombardia dalla società Solidarnosc Milano Nord Società Cooperativa con atto di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 26 maggio 2011, nonché con motivi aggiunti notificati in data 6 giugno 2011 per ottenere l'annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 4 maggio 2010 nonché di ogni atto presupposto e connesso, ivi compresi il parere della Segreteria tecnica dell'Accordo di Programma Attuativo del Programma Integrato di Intervento "ex Ercole Marelli", il decreto regionale n. 1530 del 22 febbraio 2010 e la delibera della Giunta comunale n. 11 del 18 gennaio 2011.
2. di individuare, come già individuato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 10 maggio 2011, per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto, l'avv.to Giovanni Mariotti di Milano ed in via congiunta e disgiunta tra loro e con lo stesso, gli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia del Servizio Legale-Contratti, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'incarico formale e l'impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Entrano gli Ass. Brambilla e Chittò.

RELAZIONE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 10 maggio 2010 si autorizzava il Sindaco a promuovere opposizione, ai sensi dell' art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, al ricorso straordinario al Capo dello Stato notificatoci il 22 marzo 2011 dalla ditta "SOLIDARNOSC MILANO NORD Soc. Coop" di Milano per ottenere l'annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 4 maggio 2010 nonché di ogni atto presupposto e connesso, ivi compresi il parere della Segreteria tecnica dell'Accordo di Programma Attuativo del Programma Integrato di Intervento "ex Ercole Marelli", il decreto regionale n. 1530 del 22 febbraio 2010 e la delibera della Giunta comunale n. 11 del 18 gennaio 2011.

L'esercizio della facoltà di richiedere la trattazione del ricorso in sede giurisdizionale, avanti il TAR, anziché amministrativa, era stato valutato opportuno sia in ragione del prioritario interesse a trovare una definizione della questione nei tempi relativamente certi e contenuti del giudizio avanti il TAR, così da evitare ogni ulteriore rallentamento dell'iter procedurale della proposta di variante al PII "ex Ercole Marelli" in corso di approvazione; sia in ragione del doppio grado di giurisdizione garantito dalla trattazione della causa avanti al TAR.

In conseguenza, nel termine di legge il Comune notificava alla ricorrente Solidarnosc ed al Ministero competente l'atto di opposizione per la trasposizione ai sensi del citato art. 10 D.P.R. 1199/1971 rimettendo alla ricorrente stessa la riassunzione o meno del ricorso avanti al TAR.

Solidarnosc, insistendo nelle proprie richieste, ha quindi provveduto a:
-trasporre, lo scorso 30 maggio 2011, il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato avanti il TAR Lombardia, ove ora la causa risulta pendente (RG. 1553/2011);
- notificarci, lo scorso 7 giugno 2011, i propri Motivi aggiunti relativamente ad ulteriori vizi di legittimità della deliberazione impugnata con il ricorso straordinario emersi a seguito dell'accesso ai documenti esperito il 12 aprile 2011.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione di quanto esposto nella relazione alla citata Deliberazione G.C. n. 165, è divenuto attuale l'interesse a contrastare le richieste di controparte anche con riferimento ai motivi aggiunti di cui all'atto da ultimo notificatoci.

Poiché l'incarico legale conferito in esecuzione della citata Deliberazione G.C. n.165 deve ritenersi esaurito con l'avvenuta notificazione della richiesta di trasposizione del ricorso straordinario avanti al giudice amministrativo, occorre ora provvedere in merito al giudizio (RG. 1553/2011) instaurato avanti al TAR, nonché ai motivi aggiunti allo stesso ricorso.

Si propone, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio (RG. 1553/2011) promosso avanti al TAR Lombardia dalla società Solidarnosc Milano Nord Società Cooperativa con atto di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato notificatoci in data 26 maggio 2011, nonché con motivi aggiunti notificatici in data 6 giugno 2011, individuando già fin d'ora quale difensore, in ragione della specificità e complessità della materia, della connessione con la precedente fase processuale, nonché della necessità di assicurare continuità ed uniformità nella difesa, l'avv.to Giovanni Mariotti di Milano e in via congiunta e disgiunta con lo stesso e in via congiunta e disgiunta tra loro, gli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti e rinviando a successivi atti dirigenziali sia il conferimento dell'incarico formale sia l'imputazione dell'impegno di spesa occorrente.

Sesto San Giovanni, 13 giugno 2011

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
(Dott. Massimo Piamonte)